

**Legge regionale**

**"Norme integrative della L.R. n.18 del 25 marzo 1974"**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Riesame

Legge regionale: "Norme integrative della L.R. n.18  
del 25 marzo 1974".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

**Art. 1**

La riduzione di un anno del tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge regionale 25/3/74, n.18, compete a tutto il personale in quadrato o che abbia già maturato il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali in applicazione della stessa legge n. 18, nonché delle successive n. 24 del 4 marzo 1975, n. 45 del 28 maggio 1975, n. 52 del 7 giugno 1975 e n. 4 del 28 febbraio 1977.

Il periodo di tempo ridotto come indicato nel comma precedente decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge n.18, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25/3/74 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B".

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n.18 del 25/3/74 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge medesima.

**Art. 2**

L'onere finanziario presunto derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in complessive ₤.2.700.000.000=.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Esso farà a carico per L.1.350.000.000= al Cap.52 del Bilancio di previsione per il 1979, approvato con Legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979, "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 legge regionale del 18/7/74 n.23, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi 1978 e retro" e per L.1.350.000.000= al Cap. 53 dello stesso Bilancio 1979 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 legge regionale n.23 del 18/7/74, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - compenso lavoro straordinario 1978 e retro".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 14 giugno 1979  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Conte

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**  
Capozza - Galatone